

**CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI PEDEROBBA , LIVINALONGO DEL COL DI LANA E
CENCENIGHE AGORDINO
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.**

L'anno duemilaquattordici (2014) il giorno *sette* del mese di ottobre tra il Comune di Pederobba c.f. 83001210265, legalmente rappresentato dal Sindaco **Turato Marco**, il Comune di Livinallongo del Col di Lana c.f. 00144460250, legalmente rappresentato dal Sindaco **Grones Leandro**, il Comune di Cencenighe Agordino c.f. 00173100256, legalmente rappresentato dal Sindaco **Faè William** si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

- L'Amministrazione comunale di Pederobba con delibera di C.C. n. 51 del 30.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione comunale di Livinallongo del Col di Lana, con delibera di C.C. n. 48 del 16.09.2014, esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione comunale di Cencenighe Agordino, con delibera di C.C. n. 20 del 30.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997.

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Pederobba (TV), di Livinallongo del Col di Lana (BL) e di Cencenighe Agordino (BL) stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Pederobba assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999 e n. 164/2000 dell'Agenzia Segretari Comunali.



ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà di norma il vicesegretario della segreteria del Comune capo convenzione.

Nel caso di presenza nella convenzione di più vicesegretari le funzioni sostitutive saranno svolte dal vicesegretario che di volta in volta verrà individuato dal Sindaco capo convenzione.

Resta fermo che, in virtù delle disposizioni vigenti, l'incarico di supplenza del vicesegretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale e al recupero, con cadenza annuale, delle spese a carico degli altri Comuni in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL approvato in data 16/05/2001, e dalla contrattazione decentrata integrativa dei Segretari comunali e provinciali graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione 40% Pederobba, 40% Livinallongo del Col di Lana, 20% Cencenighe Agordino.


ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

La presente convenzione é da intendersi valida sino al 120° giorno successivo alla scadenza del mandato del sindaco a seguito proclamazione degli eletti.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:



- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;
 - Recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni;
- Prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

ART. 9 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi data vigente legge di registro.

ART. 10 – NORME TRANSITORIE E FINALI

La presente convenzione è soggetta ad estensione, per adesione, a non più di un altro Comune.

In tal caso identico testo convenzionale dovrà essere approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del solo Comune aderente.

I rapporti finanziari e la ripartizione dell'orario del Segretario si intenderanno conseguentemente ripartiti nella proporzione di un quarto della spesa e, possibilmente anche del servizio, rispettivamente a carico e a beneficio di ciascun Comune.

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, all'Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale del Veneto per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Pederobba



[Handwritten signature]

Il Sindaco del Comune di Livinallongo del Col di Lana



[Handwritten signature]

Il Sindaco del Comune di Cencenighe Agordino



[Handwritten signature]

COMUNE DI PEDEROBBA



Per copia conforme all'originale.

Pederobba, il 7 Ott. 2014

IL SEGRETARIO
DIRETTRICE GENERALE
 Dott. Ugo Della Giacomina